Bonus facciate con prezzi gonfiati: revoca probabile e rischio penale

Dopo i dati delle Entrate

L'Agenzia confronta i costi con il «valore normale» come indicato dal Tuir

Sotto la lente verbali d'assemblea e informative dell'amministratore

Glauco Bisso
Saverio Fossati

Sconto incondizionato, questa la formula utilizzata per offrire in modo semplice ed efficace i lavori del bonus facciate. Ma i prezzi sono subito andati alle stelle e le Entrate hanno voluto vederci chiaro, come ha raccontato il Sole 24 Ore il 6 novembre e ieri.

I rischi, però, dell'indifferenza di condòmini e amministratore rispetto a preventivi fuori misura ci sono eccome. Anzitutto la circolare 2/2020 dell'agenzia delle Entrate (dedicata al bonus facciate), al punto 3, afferma che «resta fermo il potere dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti». A costituire un argine ai costi gonfiati va anche richiamato il «valore normale», definito dall'articolo 9 del Tuir: «Il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore». Se quindi i costi raddoppiano o triplicano il prezzo "normale", la probabilità di cadere in un controllo fiscale è elevata anche perché sarebbe agevole l'acquisizione da parte delle Entrate del prezzo a metro quadrato dell'intervento effettuato.

> **La sovrafatturazione è reato dell'imprenditore ma amministratore e condòmini conniventi non sono al sicuro**

Senza andare nell'ipotesi delle fatture per lavori inesistenti, la sovrafatturazione rappresenta la fattispecie più facilmente configurabile in questi casi. E se il titolare dell'impresa è autore del reato, la revoca del bonus in capo ai condòmini è il minimo che possa capitare. Ma non finisce qui: la connivenza e la malafede nella scelta dell'impresa e nell'accettazione del preventivo (soprattutto da parte dell'amministratore) sono due elementi che possono interessare molto le procure cui arrivano le segnalazioni delle Entrate a seguito del rilevamento della sovrafatturazione: in questi casi verbali di assemblea e informative dell'amministratore saranno messi sotto la lente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA